



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

AREA POLIZIA MUNICIPALE E SEGNALETICA STRADALE

Ordinanza dirigenziale n. 561 del 15/09/2025

OGGETTO: IN SAN CASCIANO VAL DI PESA - CAPOLUOGO - VIA COLLE D' AGNOLA - PROVVEDIMENTI DI SOSTA PER CONSENTIRE LO STAZIONAMENTO DEI PULLMAN DELLA SQUADRA OSPITE IN OCCASIONE DELLE PARTITE DELLA "F.C.SANDICCI 1908" NELLO STADIO COMUNALE - PROVVEDIMENTO DI REVOCA ORDINANZA N. 549 DEL 10.09.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Prot. 23094 del 10.09.2025 il Legale Rappresentante della Società Sportiva "F.C.Scandicci 1908", ha presentato richiesta di autorizzazione all'occupazione provvisoria di suolo pubblico in San Casciano Val di Pesa (FI), via Colle d'Agnola, nello specifico nei cinque stalli di sosta presenti fronte ai civici 6 – 2a, per consentire la sosta degli autobus e minivan al seguito della squadra ospite, in occasione delle partite di calcio che si disputeranno nello stadio di San Casciano VP nelle date indicate in calendario, dalle ore 12:30 alle ore 18:00;

Tenuto Conto del sopralluogo effettuato in data 09.09.2025 da personale della Polizia Locale, e verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità;

Visto il parere n. 131 del 10.09.2025 rilasciato dal Servizio di Polizia Locale in intestazione;

Richiamata l' Ordinanza n. 549 del 10.09.2025 emessa dal Servizio di Polizia Locale in intestazione;

Considerata la comunicazione email del 12.09.2025 del Servizio Tributi del Comune di San Casciano Val di Pesa, con la quale si notiziava il Servizio di Polizia Locale che la Società Sportiva richiedente intendeva sospendere la richiesta di occupazione di suolo pubblico in premessa indicata, con gli annessi provvedimenti di regolazione della circolazione veicolare;

Visto gli artt. 6 e 7 del C.D.S.;

Visto il DPR 16/12/92 n. 495;

Visto il DM del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l' Art. 14 del Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi dell' Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 1 del 07/01/2025, con il quale sono state attribuite alla scrivente le funzioni di Comando della Macrostruttura Organizzativa dell'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino denominata "Comando di Polizia Municipale";

ORDINA



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

Per i motivi indicati in premessa, e che si intendono interamente richiamati, sia abrogata la precedente ordinanza n. 549 del 10.09.2025.

- ☐ Il Corpo della Polizia Municipale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza del presente provvedimento; che sarà inserito nella raccolta delle ordinanze a cura dell'Ufficio preposto, fermo restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo per adeguarla ed esigenze sopravvenute e non prevedibili;
- ☐ Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, entro sessanta giorni al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana (legge 1034/1971) o, in alternativa, entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971);
- ☐ La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante apposizione della prescritta segnaletica e la pubblicazione all'Albo Pretorio per la registrazione ed affissione, per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali
- ☐ Nell'ipotesi di violazioni si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (comunemente chiamato Codice della strada);

Si dispone la trasmissione della presente ordinanza a:

- ☐ Stazione Carabinieri di San Casciano Val di Pesa
- ☐ URP
- ☐ U.T.C;
- ☐ Assessorato alla viabilità
- ☐ Staff del Sindaco
- ☐ Richiedente

Lì, 15/09/2025

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA
MUNICIP
MANOLA D'AMATO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)